

REGOLAMENTO (CE) N. 693/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1756/93 che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/95 (4), ha lo scopo di fissare con precisione il tasso di conversione agricolo da applicare a tutti gli importi fissati in ecu nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che il regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte (5), modificato da ultimo dal regolamento

(CE) n. 393/94 (6), è abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 454/95 della Commissione (7); che occorre pertanto adattare i riferimenti contenuti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1756/93;

considerando che le disposizioni relative alla validità del buono relativo all'aiuto previste dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione, del 31 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 455/95 (9); che è quindi opportuno adattare di conseguenza il relativo fatto generatore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1756/93 è modificato come segue :

1) Nella parte B.I il testo del punto 1 è sostituito dal seguente :

| Regolamento | Importi di cui trattasi | Tasso di conversione agricolo da applicare |
|---------------------|-----------------------------------|--|
| • 1. (CE) n. 454/95 | Prezzo di acquisto all'intervento | Tasso di conversione agricolo valido il giorno di presa in consegna all'intervento » |

2) Nella parte B.III il testo del punto 1 è sostituito dal seguente :

| Regolamento | Importi di cui trattasi | Tasso di conversione agricolo da applicare |
|---------------------|--|--|
| • 1. (CE) n. 455/95 | Aiuti all'acquisto di burro da parte di istituzioni e collettività senza scopi di lucro di cui all'articolo 2, paragrafo 1 | Tasso di conversione agricolo valido il primo giorno del primo mese per il quale è valido il buono di consegna di cui all'articolo 3 » |

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.

(4) GU n. L 31 del 10. 2. 1995, pag. 6.

(5) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.

(6) GU n. L 53 del 24. 2. 1994, pag. 11.

(7) GU n. L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 1.

(8) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20.

(9) GU n. L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 31.

3) Nella parte D il testo del punto 2 è sostituito dal seguente :

| Regolamento | Importi di cui trattasi | Tasso di conversione agricolo da applicare |
|---------------------|--|---|
| • 2. (CE) n. 628/95 | A. Spese di ammasso di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, lettere a) e b) | Tasso di conversione agricolo valido il giorno di presa in consegna ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 |
| | B. Spese supplementari di trasporto di cui all'articolo 7, paragrafo 2 | Tasso di conversione agricolo valido il giorno di presa in consegna ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 * |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione